



Cofinanziato
dall'Unione europea




Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD 08 - azione C)
NOME INTERVENTO	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – Infrastrutture irrigue e di bonifica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 13450 del 17/12/2024

Aggiornate al 21/01/2025

Quesito 1	Si chiede di chiarire se le proposte progettuali devono essere allegate o meno alla manifestazione di interesse, visto che viene richiesto di allegare solo l'atto di approvazione, le planimetrie e il cronoprogramma ed inoltre si chiede di chiarire quali sono gli elaborati minimi che compongono le proposte progettuali
Risposta 1	<i>I termini Proposta Progettuale e Manifestazione di Interesse indicano lo stesso documento (allegato 4 dell'Avviso).</i> <i>La documentazione indicata in calce alla manifestazione di interesse va trasmessa, insieme alla manifestazione stessa (allegato 4), nei modi e nei termini indicati all'art. 10 dell'Avviso.</i> <i>Tale documentazione è necessaria per la ricevibilità/ammissibilità della Manifestazione di Interesse.</i>

Quesito 2	Si chiede di chiarire se il tecnico che firma le proposte progettuali deve essere delegato/incaricato con atto dal legale rappresentante e deve corrispondere o meno con il referente tecnico indicato nella manifestazione di interesse
Risposta 2	<i>Qualora la Manifestazione di interesse non sia sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, il firmatario deve essere formalmente delegato, come lo stesso Rappresentante legale, con atto dell'Organo interno competente (art. 10 dell'Avviso).</i> <i>Il firmatario può non coincidere con il referente tecnico indicato nella manifestazione di interesse.</i>

Quesito 3	Si chiede di chiarire se gli atti di approvazione delle proposte progettuali e delle manifestazioni di interesse devono necessariamente essere singoli o possono essere cumulativi
Risposta 3	<i>Gli atti di approvazione delle manifestazioni di interesse possono essere singoli o cumulativi</i>

Quesito 4	Le domande di sostegno compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) devono essere corredate oltre che dalla documentazione soggettiva, anche da tutta la documentazione progettuale (progetto esecutivo) oppure la documentazione deve essere trasmessa alla Regione dell'Umbria, così come previsto all'articolo 13 per la trasmissione della documentazione integrativa in fase di istruttoria della domanda?
Risposta 4	<i>Trattandosi di Avviso dematerializzato, la documentazione prevista dal par.11.1 dello stesso va inserita, contestualmente al rilascio della domanda di sostegno, nella apposita sezione "Documentazione allegata" del portale SIAN. Nella sezione il compilatore troverà solamente la tipologia di documento "altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica" in cui dovrà essere inserita tutta la documentazione allegata in un unico file compresso (.zip, .rar, .7zip, ecc).</i> <i>Si evidenzia che l'articolo 13 del bando riguarda esclusivamente le eventuali integrazioni richieste dagli uffici regionali successivamente alla presentazione della domanda di sostegno corredata di tutta la documentazione amministrativa e tecnica così come richiesto dal par. 11.1 dell'Avviso.</i>

Quesito 5	Criterio di selezione 1.1. Si chiede di chiarire, qualora l'intervento abbia lavorazioni che rientrano su due tipologie, al fine dell'attribuzione del punteggio, si deve utilizzare la tipologia prevalente, oppure il punteggio deve essere proporzionale in base al valore economico di ogni tipologia.
Risposta 5	<i>Nel caso indicato può essere richiesto il punteggio maggiore (non cumulabile con gli altri dello stesso criterio di selezione).</i>

Quesito 6	Criterio di selezione 4.1. Si chiede di chiarire cosa si intende per "Complementarietà" dell'intervento e se possono essere considerati complementari interventi analoghi realizzati nello stesso distretto irriguo
Risposta 6	Sono complementari tutti quegli interventi direttamente connessi e che completano o integrano una infrastruttura irrigua realizzata a valere sul PSR Umbria 2014-2022

Quesito 7	Si chiede di specificare cosa si intende per "deve essere comunque dimostrato un aumento dell'efficienza energetica nella gestione dell'impianto" nel caso di realizzazione di impianto di telecontrollo che serve per il monitoraggio, riportato all' Articolo 7 p.to 7.3 terzultimo capoverso : "Tuttavia, nel caso di investimenti la cui fonte di approvvigionamento riguardi corpi idrici (superficiali o sotterranei) in condizioni almeno "buone" e che consistano unicamente nell'installazione di contatori, nel miglioramento strutturale dell'impianto e/o nell'implementazione di
-----------	---

	sistemi di monitoraggio/telecontrollo, per i quali non è possibile dimostrare un risparmio idrico potenziale di almeno il 15% rispetto alla situazione ante investimento, deve essere comunque dimostrato, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, un aumento dell'efficienza energetica nella gestione dell'impianto. Tale aspetto deve essere dimostrato attraverso una relazione ex ante redatta da un soggetto terzo".
Risposta 7	<i>Per aumento dell'efficienza energetica s'intende il miglioramento delle prestazioni energetiche nella gestione dell'impianto (es. riduzione degli spostamenti per la verifica dei consumi, minore consumo di energia per la gestione delle infrastrutture irrigue). Si ribadisce comunque che il risparmio energetico deve essere dimostrato solamente nel caso in cui non sia possibile dimostrare un risparmio idrico potenziale.</i>

Quesito 8	Si chiede se le attività di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di interi tratti di condotte principali di adduzione (art.7.8 c.1) rientri nel caso di "miglioramento strutturale dell'impianto" (Articolo 7 p.to 7.3 terzultimo capoverso), e nel caso di affermazione positiva se possono essere presentati come unico intervento, ovvero senza installazione di idrocontatori, sistemi di telecontrollo e monitoraggi, e come nel caso precedente come dovrà essere dimostrata "un aumento dell'efficienza energetica nella gestione dell'impianto"
Risposta 8	<i>La sostituzione di interi tratti di condotte rientra tra le spese ammissibili. Dal momento però che l'installazione di contatori è comunque sempre obbligatoria qualora non già presenti (come previsto dal CR24 della scheda di misura SRD08 del CSR Umbria), la sola sostituzione delle condotte come unico intervento è ammissibile solo nel rispetto di tali condizioni. Si ribadisce comunque che il risparmio energetico deve essere comprovato solamente nel caso in cui non sia possibile dimostrare un risparmio idrico potenziale di almeno il 15% rispetto alla situazione ante investimento (vedi quesito 7).</i>

Quesito 9	Si chiede se gli interventi di rimozione di cemento amianto sulle coperture degli stabili connessi agli impianti di irrigazione rientrino nelle proposte progettuali quali miglioramento degli ambienti di lavoro
Risposta 9	<i>Gli interventi di rimozione di cemento amianto possono rientrare tra gli investimenti ammissibili se riguardano fabbricati all'interno dei quali sono collocati impianti o apparecchiature funzionanti per l'irrigazione</i>

Quesito 10	Si chiede se come previsto dall'Art.7.8 "Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese generali preparatorie (costituzione fascicolo aziendale, predisposizione domanda, progettazione, inclusi gli studi di fattibilità) di cui agli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115, effettuate sino a 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno e comunque successive al 01.01.2023, si intenda come data di riferimento la data della fattura della progettazione, o servizio connesso, o si intenda il relativo impegno di spesa (in questo ultimo caso se l'affidamento è stato effettuato con altro riferimento di spesa CUP e CIG e denominazione: PSR 2013-2020 ecc.... ma con stesso titolo del progetto)
Risposta 10	<i>Il termine dei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno decorrono dalla data di pagamento delle fatture. Ai fini della verifica degli affidamenti è comunque necessario che l'impegno di spesa</i>

	<i>e l'affidamento siano coerenti con le fatture (CUP, CIG e denominazione della fonte di finanziamento).</i>
--	---

Quesito 11	Si chiede di confermare che la valutazione del risparmio idrico potenziale di almeno il 15% debba essere effettuata da un tecnico esterno all'Ente che effettua la proposta progettuale (art.7 p.to 7.3)
Risposta 11	<i>La valutazione tecnica del risparmio idrico (effettivo e potenziale) deve essere redatta da un soggetto terzo rispetto all'Ente che propone il progetto, fornito di adeguate competenze.</i>

Quesito 12	Si chiede se per il miglioramento e/o manutenzione straordinaria degli invasi interaziendali (vasche di compenso) è possibile prevedere la sola rimozione dei fanghi di sedimento ripristinando così la capacità di invaso e quindi un miglioramento (art.7.8 p.to 3) funzionale della stessa, pur non ottenendo un risparmio idrico potenziale?
Risposta 12	<i>La rimozione dei fanghi di sedimento con conseguente aumento della capacità di invaso è ammessa come manutenzione straordinaria. Tale intervento deve comunque determinare un risparmio idrico ex post, dimostrato mediante una valutazione tecnica raffrontabile con la valutazione ex ante (art. 7 comma 3 del bando). Il risparmio idrico può essere inteso anche come maggiore capacità di accumulo rispetto alla situazione ex ante che permette di ridurre analoghi prelievi da altri corpi idrici.</i>

Quesito 13	Si chiede se per le attività che il personale operaio consortile deve mettere in atto per consentire le lavorazioni da ditte terze, ovviamente non previste dal prezzario regionale e non quantificabili attraverso la richiesta di preventivi a ditte esterne (operazioni di chiusura, apertura, scarico e ricarica delle linee irrigue, per operazioni di collaudo ecc..) come si possono computare
Risposta 13	<i>Come previsto dall'art.14, co.b), punto 4, le spese relative alle attività svolte dal personale consortile è necessario fare riferimento ai timesheet ed ai prezzi standard previsti all'art.7, comma 9 del Bando.</i>

Quesito 14	Si chiede se nel caso le lavorazioni non siano presenti nel prezzario regionale o in altri prezzari di altre Amministrazioni, la formulazione dei Nuovi Prezzi deve essere fatta attraverso il portale SIAN: vista la difficoltà di reperire Operatori Economici pag. 3/3 disponibili a formulare offerte, la richiesta di offerta può essere utilizzata per procedere direttamente all'affidamento della fornitura/lavorazioni/ ecc.?
Risposta 14	<i>Le richieste di preventivi in tale circostanza sono finalizzate anche a quantificare la base d'asta per il futuro affidamento, quindi soltanto una volta stabilita quest'ultima si potrà procedere a valutare quale sia la procedura da applicare secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023(ad. affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.). Sono sempre necessari almeno 3 preventivi.</i>